



# L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**Corso Facilitatori A.M.A.**

**Associazione di Promozione Sociale Giulia e Matteo ETS**

**Incontro del giorno 20.10.2022**

**Relatrice: Avv. Simona Monguzzi**

# L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Strettamente connesso al sibling e alla tematica del Dopo di Noi è la figura dell'amministratore di sostegno.
- La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
- L'art. 1 prevede, infatti, che "la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
- L'amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.



# A chi spetta la tutela?



- La risposta viene fornita dall'art. 404 c.c. per il quale "la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona "che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".
- La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l'altro di tipo oggettivo (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.
- la misura è stata disposta in favore di un'ampia categoria di beneficiari, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492).
  - persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.



# Chi può avviare la procedura?

- Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell'interdetto;
- curatore dell'inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno". Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione.

In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a valutare l'eventuale proposizione del ricorso.



# L'amministratore di sostegno: scelta

- La scelta dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria".
- L'art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:
  - in primo luogo, deve essere valorizzata l'eventuale designazione dell'amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell'eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
  - in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell'incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso; nell'effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
    - il coniuge che non sia separato legalmente;
    - la persona stabilmente convivente;
    - il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
    - il parente entro il quarto grado;
    - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - inoltre, in caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell'incarico.



# L'amministratore di sostegno: compiti e poteri

- Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
- “1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario



# L'amministratore di sostegno: compiti e poteri

- L'oggetto dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti dell'amministratore di sostegno.
- Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):
  - la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.);
  - la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
- Sotto il profilo dei poteri dell'amministratore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell'assunzione delle decisioni).

